

LO STATUTO COMUNALE

(AGGIORNATO CON LA MODIFICA DELL'ART. 34 COMMA 13 E 14)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Cesano Boscone è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1958 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali in data 5 luglio 1958.
2. Il Comune di Cesano Boscone fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con lo stesso provvedimento. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di legge.

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di Cesano Boscone ha una estensione territoriale di Kmq. 3.98.

Confina:

- a Nord: con il Comune di Milano
- ad Est: con il Comune di Corsico e il Comune di Milano
- a Sud: con il Comune di Corsico e il Comune di Trezzano S/N
- ad Ovest: con il Comune di Trezzano S/N e il Comune di Milano.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 4 Funzioni del comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Obiettivi del Comune sono:

- lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, secondo il dettato costituzionale.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Nell'ambito dell'autonomia impositiva potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Adegua, inoltre, i propri regolamenti in materia tributaria ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello stato e della regione secondo il principio della sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività, che possono essere esercitate in maniera adeguata dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.6 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art.8 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio, rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nonché quelli di ordinaria amministrazione.

Art. 9 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. l'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Le indennità spettanti ai consiglieri e al Presidente per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e regolamentate dal Consiglio negli ambiti di autonomia consentiti.
7. E' facoltà del Comune riconoscere ai membri di commissioni previste per legge o regolamento gettoni di presenza o rimborsi spese nella misura stabilita rispettivamente dagli articoli 82 e 84 del D.Lgs. n. 267/2000

Art. 10 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.11 Potestà regolamentare

1. Il consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della Legge e del presente Statuto i regolamenti nelle materie ad essi riservati.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo

Art.12 Commissioni Consiliari

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero dei componenti e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, funzionamento e attribuzioni.
3. Il regolamento può prevedere, altresì, l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
4. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
5. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni di indagine e di quelle di controllo. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina la procedura per la nomina.

Art.13 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente, sentito il Sindaco.
2. Le sedute possono aver luogo anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso si tengono entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art.14 Convalida

1. Il Consiglio, sotto la Presidenza del Consigliere anziano, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi di legge.

Art.15 Nomina Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge dal suo seno il Presidente con votazione segreta a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.

Art.16 Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 17 Presidenza provvisoria

1. Sino alla nomina del Presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano, individuato in applicazione dell'art. 40, 2 comma. del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme richiamate nel comma precedente.

Art.18 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto di accettazione, ad ogni altra funzione rivestita per l'Ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, nonché delle Società per azioni a maggioranza di capitale comunale, componente di commissioni interne dell'Ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art.19 Durata

1. La nomina a Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio.

Art.20 Comunicazione dei Componenti della Giunta

1. Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art.21 Indirizzi generali di Governo e loro verifica di attuazione.

1. Entro 3 mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente gli indirizzi generali di governo, relativi agli obiettivi ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il documento che viene sottoposto a votazione finale.
2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, che debbono essere coerenti con le predette linee.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi di legge.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art.22 Convocazione dei consiglieri

1. Il Presidente convoca i consiglieri con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento del CC.
2. La convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti, per la nomina del Presidente, per la comunicazione dei componenti della Giunta da parte del Sindaco, per la nomina della Commissione Elettorale comunale è disposta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

Art.23 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta sarà valida purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.

Art.24 Astensione ed assenze dei Consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi di legge.
2. Si astengano pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. I consiglieri assenti dalle sedute sono tenuti a giustificare l'assenza non oltre 10 giorni dalla data dell'assemblea.

Art.25 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio, salvi i casi previsti dal Regolamento sono pubbliche.

Art.26 Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio vanno inseriti i pareri previsti dalla legge.
2. Nessuna deliberazione è legittima se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, compreso il Sindaco. Il Vice Sindaco, anche quando sostituisce il Sindaco, non ha diritto di voto.
3. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lettera m), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.
6. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
7. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio;
 - b) la seduta è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al comune, escluso il Sindaco;
 - c) di norma nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri;
 - d) l'esercizio dei poteri del Presidente in materia di convocazioni, di conduzione del dibattito e di passaggio alle decisioni o ai rinvii deve rispondere ad esigenze di raccordo tra organi, di rispetto delle regole di democrazia e di trasparenza;
 - e) vanno determinati i tempi per la trattazione degli OO. dd. GG., delle interrogazioni, delle interpellanze, delle comunicazioni, degli interventi individuali nei dibattiti e in ordine agli argomenti in discussione;
 - f) sono determinate le modalità con le quali fornire al Consiglio Comunale le risorse umane finanziarie e strumentali, necessarie al suo funzionamento;

g) la gestione delle risorse assegnate avviene con carattere di autonomia sulla base di apposito PEG, il cui rendiconto annuale confluirà in quello generale, sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art.27 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio che ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare in merito ad un determinato oggetto, nei casi in cui il Segretario versi nell'obbligo di astensione e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificare i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.28 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni devono essere pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Diventano esecutive o possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con le modalità di legge.

Art.29 Rapporti tra Giunta e Consiglio

1. E' riservato all'apposito regolamento del CC l'indicazione dei tempi e modi delle comunicazioni che i componenti della giunta intendono fare al Consiglio, oltre alle risposte a interpellanze e interrogazioni.

Art.30 Nomine

1. Il Consiglio è convocato in data compresa entro i 30 giorni feriali successivi a quella della seduta, relativa alla comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta, per formulare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, operate dallo stesso Consiglio o dal Sindaco.

Art.31 Sessione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della Gestione

1. Le proposte del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione devono essere consegnate a tutti i consiglieri nei termini congrui di anticipo, previsti dal Regolamento di contabilità, di cui all'art. 174, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000

Art.32 Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato ha la facoltà di illustrare al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.

Art.33 Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive o a 6 sedute nell'anno, senza giustificato motivo, dà luogo al procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento del Consiglio. Il procedimento inizia con la notifica della mancata partecipazione alle sedute e comprende la determinazione del termine concesso al consigliere per la presentazione delle giustificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.34 Poteri

Il Presidente del Consiglio:

1. Rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente.
2. Convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco e i capigruppo Consiliari.
3. Riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a due giorni quando il Sindaco rappresenta, motivando, la particolare urgenza della trattazione.
4. Riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario prevenuto dai revisori dei conti ai sensi di legge.
5. Dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi consigliere.
6. Presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza con cui sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco.
7. Proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta.
8. Firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni.
9. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.
10. Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento.
11. Notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
12. Sovraintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.
13. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano. Collabora inoltre, con il Presidente nella organizzazione dei lavori e nell'assicurare il buon funzionamento del Consiglio, partecipando, altresì, all'opera di indirizzo e controllo dell'attività di gestione, delle risorse attribuite al Consiglio Comunale. Per una migliore gestione delle attività può essere istituito con norma regolamentare un ufficio di Presidenza.
14. Il Vice Presidente, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, è nominato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva a quella della nomina del Presidente. In caso di cessazione dalla carica durante il mandato Amministrativo, nella prima seduta successiva all'evento. Il Vice Presidente può essere revocato con le modalità di cui all'art. 36 dello Statuto.

Art.35 Indennità

1. Al Presidente è riconosciuta una indennità mensile di carica di ammontare pari a quella spettante agli Assessori.

Art.36 Revoca

1. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto segreto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.37 Rapporti fra il Presidente del Consiglio ed il Sindaco

1. E' riservato ad appositi provvedimenti di competenza del Consiglio la determinazione e le modalità di gestione della dotazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di cui alle lettere f) e g), comma 7 dell'art. 26 dello Statuto, necessarie ad assicurare l'autonomia ed il buon funzionamento del Consiglio stesso.
2. Il potere di indirizzo e controllo sull'impiego delle risorse e sulla struttura organica, anche con funzioni a tempo parziale, assegnata al Consiglio, è esercitato dal Presidente con le modalità di legge.
3. Il Presidente ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del consiglio. Nel caso in cui tale intesa non sia possibile, il Presidente, sentito il parere favorevole della conferenza dei capigruppo, fissa direttamente la data. Di tale situazione deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Art.38 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai

Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art.39 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di 7, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

Art.40 Requisiti del vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
 - essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado discendente, parente o affine del Sindaco;
2. Come previsto dall'art. 64 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di Consigliere ricoperta.

Art.41 Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art.40.

Art.42 Revoca degli Assessori

1. l'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. l'Assessore può presentare al Sindaco la rinuncia alla carica.
3. Tali atti sono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art.43 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco, nell'Amministrazione del Comune, per l'attuazione degli indirizzi generali del Governo, riferendone al consiglio, ai sensi dell'art. 21, 3 comma, dello statuto.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Autorizza il Sindaco a proporre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, nominando i relativi difensori. Approva le transazioni e le conciliazioni.
5. Delibera in materia di indennità di funzione dei membri della Giunta negli ambiti discrezionali consentiti dalla legge. Può concedere i gettoni di presenza e i rimborsi spese alle commissioni, previste per legge e regolamento, al di fuori del Consiglio, di cui all'art. 9, comma 7 dello Statuto.

Art.44 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale di Cesano Boscone informa la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione delle singole attribuzioni.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori anche in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
7. Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta vanno richiesti i pareri di cui all'art.26, 1 comma
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, e dal segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art.45 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.46 Pubblicazione delibere Giunta Comunale

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il dispositivo dell'art.28 del presente Statuto.

IL SINDACO

Art.47 Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio
3. Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori.
4. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
6. Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio
8. Emanando i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti.
9. Stipula gli accordi di programma.
10. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.
11. Rappresenta in giudizio il Comune, salva la facoltà di delega al responsabile del servizio competente nei giudizi davanti al Giudice di Pace.
12. Nomina il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, nonché i responsabili degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
13. Dispone, sentito il Segretario generale o il Direttore generale, se nominato, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi ed uffici.
14. Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.
15. Impartisce al Segretario comunale o al Direttore Generale le direttive di massima per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
16. Delega ai dirigenti gli atti di cui all'art. 107, 3° comma, lettera i) del D. Lgs 267/2000.
17. Vigila sul servizio di polizia municipale.

Art.48 Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell'articolo precedente ai nn.8, 9,10,11,16 e17.
2. l'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dall'ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai dirigenti o al responsabile.
3. l'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio comunale ed al Prefetto.
4. Il Sindaco può conferire a Consiglieri comunali funzioni proprie, che non costituiscano attività di governo.

Art.49 Il Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.50 Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art.51 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono preannunciate al Presidente del Consiglio, che provvede a convocare l'assemblea per la presentazione delle stesse, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili, determinando la cessazione immediata dalla carica e gli altri effetti previsti dalla legge.

Art.52 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art.53 Effetti dell'applicazione della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

Titolo III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art.54 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune di Cesano Boscone garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di volontariato. Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati ovvero portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono presentare istanze per attivare procedimenti, che sfociano nell'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive (diritti dei singoli) e partecipare agli stessi (procedimenti) secondo le norme di legge e di regolamento. L'attività amministrativa è improntata a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità e si svolge con modalità le più semplici possibili ed esiti certi, nel rispetto dei termini prefissati e con le tutele di cui alla Legge 675/96. I Regolamenti, a tal proposito, definiscono le unità organizzative tenute a svolgere l'istruttoria, i tempi e le modalità del procedimento amministrativo, individuandone i responsabili.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Per educare le giovani generazioni alla partecipazione alla vita pubblica è istituito con apposito regolamento il Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine.

Art. 55 Valorizzazione libere forme associative

1. Il diritto di promuovere riunioni o assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi o organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative, culturali, economiche, religiose.
2. La valorizzazione delle libere forme associative, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità, avviene mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previo apposite convenzioni. Viene istituito l'albo delle associazioni del Comune di Cesano Boscone (con successivo regolamento).
3. Il Comune valorizza le iniziative di rilevanza sociale promosse da gruppi ed associazioni operanti sul territorio, consulta e informa le libere associazioni sulla programmazione delle attività socio-culturali, al fine di una integrazione delle stesse.

Art.56 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale può consultare enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi, esperti e singoli cittadini.
2. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee.
3. Le modalità ed i termini della consultazione sono stabilite dal regolamento.
4. La consultazione non potrà avvenire in imminenza dell'approvazione del bilancio e degli atti di programmazione di contenuto generale.

Art.57 Istanze-Petizioni

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, possono svolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico o particolare e possono essere presentate anche da una sola persona.
3. Le petizioni riguardano questioni di carattere generale, sono formulate per esporre comuni necessità e devono essere presentate da almeno 100 cittadini residenti.
4. Le istanze debitamente sottoscritte vengono esaminate dalla Giunta Comunale che decide sulla loro ammissibilità e, in caso positivo, le trasmette all'organo o all'ufficio competente, affinché provveda in merito. Dell'esito dell'istanza viene, comunque, data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni. Allo stesso modo si procede per le petizioni. Dell'esito di queste, però, viene data comunicazione oltre che al primo dei firmatari anche al Consiglio Comunale, il quale, se ritiene i provvedimenti adottati inadeguati, può decidere per una discussione sull'argomento con le modalità previste per il funzionamento dell'organo.

Art.58 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione,

accompagnato da una relazione motivata.

2. Le proposte, possono essere presentate da singoli cittadini o da comitati promotori e devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le proposte di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, nonché le forme di pubblicità della proposta.

Art.59 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi di norme su materie di esclusiva competenza comunale, tesi a valorizzare il rapporto tra la comunità e l'ente locale.

2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Non sono ammessi referendum abrogativi e propositivi di norme regolamentari in materia tributaria e tariffaria.

4. La indizione è fatta quando lo richiedono 1/10 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su iniziativa del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta di voti.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali.

6. Sull'ammissibilità del referendum e sul termine di effettuazione dello stesso decide la suddetta commissione.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative.

Art.60 Effetti del referendum

1. La consultazione referendaria si considera valida quando abbiano partecipato al voto il 50 per cento più uno degli aventi diritto ed il quesito referendario si considera approvato quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi. Gli organi comunali competenti adottano gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per conformarsi agli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria consultiva o propositiva, mentre valutano gli effetti dell'abrogazione di norme, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti, tesi ad assicurare l'affermazione della volontà popolare.

2. Se l'esito è stato favorevole gli atti e i provvedimenti di cui sopra sono proposti dal Sindaco ed adottati entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione del risultato.

3. Entro lo stesso termine, anche in caso di esito negativo dei soli referendum consultivi o propositivi, il Sindaco può proporre gli atti e i provvedimenti suddetti.

Art.61 Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art.62 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art.63 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi avviene secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento.

Art.64 Diritto di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti

1. Il Comune di Cesano Boscone riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui

dati e sugli elementi in possesso degli stessi.

2. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata oltre a quanto sancito dall'art.5, sono previste ulteriori forme di pubblicità e comunicazione.

3. Le modalità di esercizio del diritto, nonché le garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto medesimo sono stabilite da un apposito regolamento.

Art.65 Difensore civico

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.66 Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole del 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Le modalità di formazione delle candidature sono disciplinate nell'apposito regolamento comunale.

3. (soppresso)

4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

5. l'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con attività o incarichi che possano comportare conflitto di interessi col Comune.

6. l'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

7. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune o quello di operare nel territorio comunale.

Art.67 Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art.68 Funzioni

1. Il difensore civico svolge le funzioni di controllo della legittimità degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Inoltre, a richiesta di chiunque vi abbia interesse interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

3. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuale irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

4. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art.69 Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o di Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto le notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi sessanta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuto una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e può denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

3. Nello svolgimento della sua azione, qualora il Difensore civico rilevi irregolarità, negligenze, ritardi o, comunque, la non rispondenza dell'attività dell'ente alle norme della buona amministrazione può suggerire mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni riscontrate.

4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.70 Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità, e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art.71 Mezzi del Difensore civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore civico e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art.72 Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione nella misura del 50% di quella massima riservata agli assessori del Comune e di rimborso delle spese di trasporto in misura intera.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.73 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune di Cesano Boscone informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sulla azione amministrativa.

3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

SERVIZI

Art.74 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Art.75 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

e) mediante società miste con partecipazione anche non maggioritaria dell'ente locale, ai sensi di legge;

f) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. I servizi senza rilevanza imprenditoriale possono essere affidati anche in appalto.

Art.76 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art.77 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determinando gli apporti finanziari

del Comune è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi; determina altresì le risorse organizzative, tecniche, e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

2. l'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.

4. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale tra persone, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e siano particolarmente competenti nel servizio sociale, a cui l'Istituzione presiede. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno il Presidente nella prima seduta.

6. Alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco, su proposta motivata dell'assessore delegato al controllo del settore, in cui l'istituzione opera. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

7. Il Direttore è nominato e può essere revocato dal Sindaco.

Art.78 Funzionamento dell'istituzione

1. l'istituzione e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, indicherà se la stessa andrà sciolta o se potrà continuare la propria attività dando indicazioni al Sindaco, in questo caso, per la sostituzione degli organi. La mancata approvazione del Bilancio o del Conto Consuntivo comporta la sostituzione del Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso in cui la gestione dell'istituzione non chiuda in pareggio, così come previsto dalla legge, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale che accerti i motivi del disavanzo tenendo conto di una relazione dei revisori del Comune.

Qualora il Consiglio comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli amministratori indicherà al Sindaco la circostanza come causa di revoca dell'incarico degli Amministratori.

4. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art.79 Le aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. l'azienda speciale o Ente strumentale del Comune è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Sindaco nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, i Componenti del Consiglio di Amministrazione tra coloro, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il Presidente viene eletto al suo interno dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore viene parimenti nominato dal Sindaco. Il Sindaco può revocare con specifica motivazione i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare i loro sostituti.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Nel caso in cui la gestione dell'azienda speciale non chiuda in pareggio così come previsto dalla legge, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale che accerti i motivi del disavanzo tenendo conto della relazione dei revisori dell'azienda. Qualora il Consiglio Comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli Amministratori

dell'azienda speciale, indicherà al Sindaco la circostanza come causa di revoca dell'incarico degli Amministratori.

Art.80 Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c) gli accordi di programma.

Art.81 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia, con altri Comuni e con Enti e privati apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestite in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie.
4. Il Comune per l'esercizio di una pluralità di funzioni può aderire all'unione di più comuni con termini con le modalità di legge.

Art.82 Consorzi

1. Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, facendo ricorso alle forme e agli strumenti previsti dalla legge.

Art.83

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di Governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.
2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dalla legge, il Sindaco promuove la conclusione dei sopracitati accordi di programma.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di legge e della circolare ministeriale esplicativa.
4. l'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto. Per gli accordi di programma di cui all'art. 40,1° comma della legge 104/92 il coordinamento degli interventi viene operato da un Comitato istituito dal Sindaco e formato dal Sindaco stesso o da un Assessore delegato e dai responsabili dei servizi comunali e non, esistenti sul territorio, competenti per materia in ordine agli interventi oggetto dell'accordo. Alla segreteria del comitato di coordinamento di cui sopra è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.
5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dalla legge.

Art.84 Conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il difensore civico ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le

eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

Art.85 Area Metropolitana

1. Il Comune di Cesano Boscone per la sua collocazione geografica, per le caratteristiche del territorio e delle proprie attività economiche ed in relazione all'esplicitamento dei servizi essenziali alla vita sociale nonché alle relazioni culturali, rientra pienamente nell'area metropolitana milanese. Può conseguentemente per la contiguità territoriale e per i rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali con il comune capoluogo e con gli altri comuni dell'area può costituirsi in città metropolitana ad ordinamento differenziato, ai sensi di legge. Fino alla costituzione della città metropolitana, previa intesa con la regione e altri enti interessati può rientrare in ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle materie previste dalla legge.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.86 Fonti

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si fonda sulle norme stabilite nello statuto, secondo i principi generali fissati dalla legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati dei dipendenti del comparto delle autonomie locali. Esso determina l'organizzazione degli uffici mediante atti normativi ed organizzativi adottati dagli organi elettivi e gestionali, secondo le rispettive competenze.

Art.87 Principi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sia negli aspetti strutturali che operativi, è finalizzata alla attuazione dei programmi amministrativi, secondo le linee programmatiche di mandato e l'indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Essa assicura stabilmente l'erogazione dei servizi fondamentali per l'esercizio dei diritti dei cittadini e per il benessere della comunità locale; dota ciascun organo elettivo delle strutture necessarie al suo funzionamento, nei limiti delle risorse disponibili e delle esigenze organizzative derivanti dalle dimensioni del comune; garantisce a ciascun soggetto che la compone la possibilità del pieno e corretto svolgimento del proprio ruolo, attraverso la concreta attuazione della autonomia della gestione amministrativa e l'effettivo esercizio del potere di indirizzo e controllo.

Art.88 Competenze

1. Il Consiglio Comunale definisce i criteri generali per l'emanazione e l'adeguamento delle norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare rileva le esigenze organizzative di carattere generale in relazione alle linee programmatiche dell'ente e stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici. La Giunta adotta, nei limiti dei criteri generali predetti, uno o più regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'accesso agli impieghi, del rapporto di lavoro dei dipendenti, nelle materie non riservate alla legge o ai contratti di lavoro e definisce l'articolazione degli uffici di massima dimensione e di maggiore rilevanza, le modalità di conferimento e revoca della titolarità degli stessi, le dotazioni organiche. Può stabilire con propri provvedimenti le modalità di collaborazione con altri enti locali, per l'utilizzo comune di uffici. Il Sindaco definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali, sovrintende all'attività dell'ente ed emana gli indirizzi per il suo svolgimento e per lo svolgimento degli incarichi dirigenziali. Può attribuire o delegare ai titolari di funzioni dirigenziali o al direttore generale, ove nominato, particolari funzioni, non direttamente desumibili dalla legge o dai regolamenti. Il sindaco, inoltre, coadiuva con il presidente del consiglio comunale a designare il personale da assegnarsi alle strutture preposte al funzionamento dello stesso, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del consiglio. Spetta ai titolari delle funzioni dirigenziali l'organizzazione interna della struttura affidata e l'emanazione degli atti di organizzazione e di gestione necessari al suo funzionamento. Spetta, inoltre, ad essi l'emanazione degli atti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o provvedimento del sindaco. Essi hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, con le modalità previste nel regolamento.

Art.89 Attribuzione delle funzioni di direzione

1. Le posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali possono essere ricoperte da personale dipendente a tempo indeterminato di categoria direttiva o dirigenziale o assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ovvero con contratti a tempo determinato fuori dotazione organica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il

regolamento specifica le attribuzioni dirigenziali e le modalità di esercizio delle stesse, nonché le garanzie procedurali in ordine alla revoca degli incarichi, ove queste non siano previste nei contratti collettivi, assicurando il contraddittorio con l'interessato.

Art.90 Processo di programmazione, controllo e valutazione

1. Il regolamento del consiglio comunale individua le eventuali modalità applicative del processo di programmazione per quanto attiene agli strumenti di programmazione generale di competenza del consiglio comunale. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono le modalità e gli strumenti di proposta, redazione ed approvazione dei documenti di programmazione che regolano il rapporto tra la giunta e il sindaco e i titolari di funzioni dirigenziali. Le modalità di redazione di tutti i documenti devono assicurare il pieno raccordo tra le linee programmatiche generali di mandato, i programmi annuali e pluriennali dell'ente, le strutture organizzative e gli obiettivi e le risorse ad esse assegnate. In particolare devono essere chiaramente individuabili l'articolazione delle responsabilità politiche dei programmi nei confronti del consiglio e quelle dirigenziali nei confronti della giunta e del sindaco.

Art. 91 (soppresso)

Art. 92 (soppresso)

Art. 93 (soppresso)

Art. 94 (soppresso)

Art. 95 (soppresso)

Art. 96 (soppresso)

TITOLO VI RESPONSABILITA'

Art.97 Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune di Cesano Boscone i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio, gli organi di controllo, i servizi ispettivi, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni e intraprendere ogni azione conseguente per l'accertamento delle responsabilità e per il recupero del danno subito dal comune.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al Direttore Generale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.98 Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.99 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della

gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune dove rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.100 Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art.101 Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. Il Comune può assicurare i propri amministratori, il Segretario Generale ed i dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art.102 Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'andamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura (avvio) del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente riprenderà dal dipendente, dall'Amministrazione e dal Segretario, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art.103 Ordinamento

1. l'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato in particolare dall'apposito Regolamento di contabilità, che stabilisce, nell'ambito dei principi e disposizioni di massima fissati dalla legge, le procedure e le modalità per la formazione del Bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.104 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune determina, con deliberazioni consiliari, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale in materia di tariffe, indicando i criteri di adeguamento delle stesse al costo dei relativi servizi, pur nella ricerca di opportune differenziazioni, ove possibili.

4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Art.105 Programma delle opere pubbliche e investimenti

1. Il Consiglio comunale approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento inclusa nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Art.106 Demanio e patrimonio

1. I beni immobili e mobili comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art.107 Inventari

1. Tutti i beni del Comune devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.
2. Gli inventari possono così suddividersi:
 - 1) Per i beni immobili:
 - a) inventario dei beni di uso pubblico per natura;
 - b) inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;
 - c) inventario dei beni patrimoniali;
 - 2) Per i beni mobili:
 - a) inventario dei beni di uso pubblico;
 - b) inventario per i beni patrimoniali
3. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui disciplina generale è determinata dal Consiglio comunale. Qualora ricorrano condizioni di necessità, è consentito procedere alla vendita dei beni dell'Ente con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto di criteri generali di indirizzo determinati dal Consiglio.

Art.108 Il Bilancio di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione

1. La programmazione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge. Il bilancio si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità. E' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. La Giunta comunale adotta entro il termine regolamentare il PEG, contenente il riparto tra i servizi degli obiettivi della gestione e le dotazioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Gli obiettivi, accompagnati da apposite direttive, sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei confronti degli assegnatari degli stessi.

Art. 109 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto economico.
2. Il rendiconto della gestione, nelle sue parti ed allegati, è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto della gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.111 del presente statuto.

Art. 110 Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa, contenente gli elementi previsti dalla legge. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza del comune dal responsabile del servizio interessato.

Art. 111 Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale, al fine di garantire un revisore di diretta nomina della minoranza, elegge con voto limitato a due componenti il collegio dei revisori, composto di tre membri, scelti in conformità del disposto dell'art. 234 del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. La durata in carica, le cause cessazione, i motivi di ineleggibilità e incompatibilità, le funzioni, le responsabilità, i compensi sono regolati dalla legge.

Art.112 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria in conformità alla legge.

Art.113 Controllo interno

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti atti a garantire all'azione amministrativa legittimità, regolarità e correttezza (controllo di regolarità amministrativa e contabile) e a verificarne efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); utilizza strumenti di valutazione del personale e di valutazione e verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).

Gli strumenti e il loro funzionamento sono previsti negli appositi regolamenti comunali.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.114 Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune di Cesano Boscone partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art.115 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. l'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.116 Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.117 Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. l'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. E' ammessa la revisione dello statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.

Art.118 Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, che sono approvati nel termine indicato dall'art. 59 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono deliberati entro un anno dalla data in cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art.119 Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.